

ALLEGATO A

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- - Reg. (CE) 1698/2005

Bando misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale"

Annualità 2010

Sommario

1. Denominazione della misura	3
2. Codice della misura: 124	3
3. Descrizione della misura e obiettivi	3
4. Beneficiari	3
5. Localizzazione degli interventi	4
6. Settori agricoli interessati	4
7. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso	5
7.1 Limitazioni ed esclusioni relative al progetto	5
7.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari	6
8. Tipologie di intervento ammissibili e limitazioni relative agli investimenti	7
8.1 Tipologie di intervento ammissibili	7
8.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto	11
8.3 Inizio dei lavori/acquisti/investimenti	12
8.4 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	13
9. Tipologie di spesa ammissibili	13
9.1 Normativa di riferimento	13
9.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili	13
9.3 Descrizione delle spese non ammissibili	17
10. Impegni, obblighi e riduzioni	17
10.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto	17
10.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento	17
10.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post	18
10.4 Monitoraggio	18
11. Regime di aiuto, tassi di contribuzione, minimali/massimali	18
11.1 Regime di aiuto, tassi di contribuzione	18
11.2 Minimali/massimali	19
12. Importo messo a bando	19
13. Tempi per la realizzazione dei progetti	19
14. Procedimento	19
14.1 Descrizione generale del procedimento	19
14.2 Fasi del procedimento	22
15. Valutazione e selezione tecnico/scientifica dei progetti	23
15.1 Commissione di esperti valutatori	23
15.2 Criteri di selezione delle domande	23

16	Domanda di aiuto	25
16.1	Termini di presentazione della domanda di aiuto	25
16.2	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	25
16.3	Inserimento Piano previsionale.....	26
16.4	Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto.....	26
16.5	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	27
16.6	Documentazione di corredo	27
16.7	Istruttoria del completamento delle domande di aiuto	29
17	Emissione atti di assegnazione dei contributi.....	29
18	Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa	30
19	Rinunce.....	31
20	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale.....	31

1. Denominazione della misura

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale (art. 20, b, iv/art. 29 Reg. CE 1698/2005)

2. Codice della misura: 124

3. Descrizione della misura e obiettivi

La misura è finalizzata a promuovere la cooperazione fra tutti gli attori della filiera con la definizione di specifici accordi e la sottoscrizione di impegni comuni volti allo sviluppo di nuovi prodotti, nuovi processi, nuove tecnologie per ammodernare il comparto e proiettarlo verso le sfide del mercato futuro e ad incentivare la collaborazione tra produttori primari, imprese di trasformazione, industrie di seconda lavorazione e industrie meccaniche, operatori commerciali, imprese di servizio e soggetti pubblici e privati impegnati nella ricerca e sperimentazione.

La misura pertanto è prioritariamente indirizzata al conseguimento dell'obiettivo specifico di "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali" e partecipa inoltre, anche al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati, mediante la promozione e diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività (in quanto la misura promuove sinergie fra i diversi soggetti operanti nelle filiere agroforestali);
- consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale (in quanto la misura può consentire la ricerca di nuove strade per la valorizzazione dei prodotti di qualità);
- rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER);
- valorizzazione delle risorse endogene dei territori (in quanto la misura sarà programmata anche con il metodo LEADER).

In questo contesto la misura prevede il sostegno di iniziative di cooperazione per l'introduzione dell'innovazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie finalizzate prioritariamente a:

- garantire nuovi sbocchi commerciali ai prodotti, tramite sviluppo e miglioramento dei processi logistici ed organizzativi, in riferimento sia al mercato interno che extra CE;
- permettere la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi prodotti/processi/tecnologie non ancora diffusi nei settori interessati;
- utilizzare materie prime seconde;
- innovare i processi di approvvigionamento delle materie prime al fine di programmare l'andamento stagionale delle produzioni e la loro concentrazione nei periodi di richiesta del mercato;
- permettere la progettazione e la sperimentazione in campo di nuove macchine e attrezzature, nonché di tecnologie e sistemi di lavoro innovativi.

Il sostegno è concesso esclusivamente per le operazioni inerenti la fase pre-competitiva, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione, e che abbiano come finalità anche il miglioramento dell'impatto ambientale.

I risultati dei progetti finanziati sono pubblici e non di utilizzo esclusivo. La loro divulgazione sarà curata, oltre che dai beneficiari quale impegno per il contributo percepito, anche dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo Forestale (ARSIA).

4. Beneficiari

Sono soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli professionali, le imprese operanti nella trasformazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali, le industrie di seconda lavorazione e le industrie meccaniche, gli operatori commerciali, le imprese di servizio, i soggetti di diritto pubblico, i soggetti di diritto pubblico o privato operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. I soggetti di cui sopra devono sottoscrivere un accordo di cooperazione o riunirsi in Associazione Temporanea di Impresa (o Associazione Temporanea di Scopo) o andare a costituire un nuovo soggetto giuridico-societario. Scopo dell'aggregazione deve essere l'esecuzione di un progetto da realizzarsi con il sostegno della presente misura. Dell'accordo o del nuovo soggetto deve far parte – quale partner effettivo¹ - almeno una impresa agricola e/o forestale che abbia la qualifica di IAP ed almeno un soggetto operante nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Nel progetto devono essere chiare ed esplicite le ricadute positive sui produttori primari, principali beneficiari del sostegno.

La formalizzazione della forma di aggregazione (accordo di cooperazione, ATI/ATS, costituzione di nuovo soggetto giuridico-societario) deve essere successiva alla pubblicazione del bando.

Nell'accordo di cooperazione o nell'ATI/ATS deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto di cooperazione, ferme restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione dei progetti di dettaglio di loro competenza, per i quali divengono beneficiari finali a seguito della presentazione di una specifica domanda di aiuto. Come descritto successivamente in dettaglio, il progetto di innovazione è presentato da un raggruppamento di soggetti, mentre le singole domande di aiuto sono presentate dai soggetti singoli. Il soggetto capofila deve essere un rappresentante diretto della filiera su cui verte il progetto, sia esso produttore primario o trasformatore.

Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi o con proprio personale e strutture, alla realizzazione degli interventi. I partner che partecipano al progetto di cooperazione possono essere effettivi¹ o associati².

Nel caso in cui vengano realizzati esclusivamente investimenti immateriali tutti i richiedenti aderenti all'accordo di cooperazione, diversi dai soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, devono avere un'Unità Produttiva Specifica (UTE, UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.) nel territorio della Regione Toscana.

I soggetti operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica possono provenire da tutti i paesi dell'Unione Europea.

5. Localizzazione degli interventi

Il progetto, per la parte fisica, deve essere svolto sul territorio della Regione Toscana. La localizzazione dell'intervento per la parte fisica deve essere esplicitamente indicata nello schema di progetto. In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

6. Settori agricoli interessati

¹ Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili – anche finanziariamente - di attività specifiche del progetto di cooperazione.

² Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione senza alcuna responsabilità di tipo finanziario.

I settori della produzione e della trasformazione interessati dal presente bando sono:

- settore zootecnico:
 - lattiero-caseario e derivati
 - carne e macellazione
 - avicolo
 - apistico
 - equino
 - mangimistico
 - sottoprodotti di origine animale
- settore forestale
- settore florovivaistico
- settore olivo-oleicolo
- settore delle agrienergie
- settore tabacchicolo

7. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

7.1 Limitazioni ed esclusioni relative al progetto

La misura è finalizzata esclusivamente a sostenere la fase pre-competitiva precedente all'immissione in commercio di un nuovo prodotto, processo o tecnologie. Per sviluppo pre-competitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione e la sperimentazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo ed il collaudo di prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Il miglioramento ambientale deve essere uno degli obiettivi del progetto di cooperazione.

È esclusa dal sostegno della misura qualsiasi attività di ricerca ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GUCE C045 del 17/02/1996, GUCE C323/01 del 30-12-2006).

Non sono altresì ammessi progetti la cui realizzazione sia già possibile essendo il prodotto/processo/tecnologia già disponibile o comunque reperibile sul mercato di riferimento, pur rappresentando un'innovazione per i soggetti coinvolti.

Al progetto deve essere allegato l'accordo di cooperazione o l'atto di costituzione dell'ATI o lo statuto del nuovo soggetto giuridico-societario. In alternativa può essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti con l'impegno a formalizzare l'aggregazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria preliminare e comunque prima della presentazione delle singole domande di aiuto sul sistema informativo ARTEA (cfr. par. 16).

Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di intervento (specificando il soggetto attuatore e l'importo relativo) definite come essenziali³ per la buona riuscita del progetto stesso; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (specificando il soggetto attuatore e l'importo relativo) definite come accessorie⁴. Le spese che attengono a tipologie di

³ Come essenziale si indicano gli interventi che devono essere realizzati per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

⁴ Come accessoria si indicano gli interventi la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile. A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali devono essere state realizzate secondo quanto stabilito al par. 14.1, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie possono essere modificate o non realizzate.

7.2 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

7.2.1 Soggetti privati

Per poter essere ammessi al sostegno, ciascuno dei soggetti privati aderenti all'accordo di cooperazione o dell'ATI o il nuovo soggetto giuridico societario, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
4. non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
5. nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, non aver ricevuto gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Limitatamente al punto 4), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: a) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure b) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto (cfr. par. 16) e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Inoltre, al fine dell'ammissione al sostegno, il soggetto deve essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi allo stesso.

Dato che nella misura 124 la procedura concorsuale per la selezione dei progetti è a monte rispetto alla presentazione delle domande di aiuto presentate dai singoli beneficiari, si applica solo l'inaffidabilità totale, che dà luogo all'esclusione del soggetto.

Si ha inaffidabilità totale, quando il richiedente per una singola domanda è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute. In tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

7.2.2 Soggetti pubblici

Il soggetto di diritto pubblico deve dichiarare di non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

7.2.3 Inammissibilità/decadenza

In caso di inammissibilità di uno dei soggetti aderenti all'accordo o facenti parte dell'ATI, il progetto decade se il soggetto in questione è indicato come attuatore delle tipologie di intervento ritenute essenziali. Se il soggetto in questione è responsabile solo dell'attuazione delle tipologie di investimento ritenute accessorie, il progetto non decade ma il capofila deve individuare tempestivamente un nuovo soggetto attuatore.

In caso di decadenza, successivamente all'atto di assegnazione, di uno dei soggetti attuatori di tipologie di intervento essenziali, il progetto può decadere secondo le modalità di valutazione della sostenibilità del progetto descritte al par. 14.1.

8 Tipologie di intervento ammissibili e limitazioni relative agli investimenti

8.1 Tipologie di intervento ammissibili

Le tipologie di intervento ammissibili sono le seguenti:

- a. Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/ATS/partenariato
- b. Gestione della rete di cooperazione
- c. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi prodotti
- d. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuovi processi produttivi e/o organizzativi
- e. Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collauda nuove tecnologie
- f. Riorganizzazione/creazione canali commerciali
- g. Divulgazione risultati e diffusione innovazione

All'interno di queste categorie di intervento sono ammissibili le voci di costo specifiche secondo la seguente tabella di raccordo:

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
a	Costituzione nuovo soggetto giuridico societario/ATI/partenariato	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
b	Gestione della rete di cooperazione	stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
		attività di coordinamento	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
c	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collaudo nuovi prodotti	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
d	Progettazione/sviluppo/sperimentazione/collaudo nuovi processi produttivi e/o organizzativi	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
d	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collaudo nuovi processi produttivi e/o organizzativi	creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggio) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
e	Progettazione/sviluppo/ sperimentazione/collaudo nuove tecnologie	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggio) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggio) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggio) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali

	INTERVENTI	ATTIVITA'	VOCI DI COSTO
f	Riorganizzazione/ creazione canali commerciali	realizzazione di test e prove	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		attuazione progetto/i pilota	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		creazione prototipi	personale missioni/trasferte beni di consumo lavori edili e strutturali (solo ammortamento) lavori edili e strutturali (in toto) macchinari e attrezzature (in toto) macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) software/hardware spese generali investimenti immateriali
		stipula contratti	personale missioni/trasferte spese generali investimenti immateriali
g	Divulgazione risultati e diffusione innovazione	predisposizione e diffusione materiale divulgativo	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) spese generali investimenti immateriali
		divulgazione attraverso strumenti telematici	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) spese generali investimenti immateriali
		organizzazione iniziative pubbliche	personale missioni/trasferte beni di consumo macchinari e attrezzature (solo ammortamento/noleggior) spese generali investimenti immateriali

Il dettaglio sull'ammissibilità delle spese è riportato al paragrafo 9.

8.2 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda di aiuto

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - § permesso di costruire, ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 78 o in base alla normativa previgente (L.R. n. 64/1995) se ancora in corso di validità, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori;
 - § denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. n. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - § specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al paragrafo 3.3.3.2.1. del DAR "Investimenti materiali realizzati da privati";
 - § nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3.3.2.2. del DAR "Investimenti immateriali realizzati da privati";
- 5) nei casi di specie, autorizzazione al taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00;

- 6) nei casi di specie, dichiarazione per il taglio dei boschi o ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 39/00, presentata all'Ente competente in materia almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 7) nel caso di interventi selvicolturali attuati in totale ottemperanza a quanto previsto da un Piano di gestione o Piano dei tagli approvati e in corso di validità ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/00, la cantierabilità si ritiene acquisita con l'approvazione del Piano di gestione o Piano dei tagli, ferma restando la necessità di ottemperare anche successivamente a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 47 della legge stessa;
- 8) quando previsto, permesso rilasciato dal competente organismo di gestione, qualora gli interventi debbano essere realizzati in aree protette o soggette a normative particolari;
- 9) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
 - § dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
 - § presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

8.3 Inizio dei lavori/acquisti/investimenti

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla realizzazione dell'intervento (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda di aiuto.

In ogni caso le spese connesse con la costituzione del soggetto di cooperazione, per poter essere ammesse, possono essere sostenute solo a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto.

L'inizio dei lavori/acquisti/investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al presente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e la cui competenza ai fini autorizzativi è esclusiva di Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Enti Parco Regionali (per i quali non è prevista una comunicazione ufficiale di inizio lavori), il richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

8.4 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

- Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari. La proposta progettuale deve dimostrare tra le finalità anche il miglioramento ambientale secondo lo schema di cui all'allegato B.
- Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti dal DAR (paragrafo 3.3.3 "Spese ammissibili").
- Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
- Non sono ammessi investimenti finalizzati ad ottemperare ai requisiti comunitari, ancorché di nuova introduzione.
- Non è ammesso l'acquisto di beni immobili (fabbricati o terreni).
- Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.
- Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati e solo se è dimostrato che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.
- Qualora un'organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno Comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.
- E' esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

9 Tipologie di spesa ammissibili

9.1 Normativa di riferimento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e al paragrafo 3.3.3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 9.2 e 9.3.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

9.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili

Le voci di costo ammissibili che dovranno essere dettagliate nel piano di spesa della proposta progettuale sono le seguenti:

1. Spese generali e investimenti immateriali: tali servizi fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l'attività di progetto, rese da professionisti - persone fisiche o giuridiche - e regolate da una dichiarazione d'impegno sottoscritta dal consulente. Per gli investimenti immateriali e le spese generali non si applicano le limitazioni previste nel DAR rispetto al totale dell'investimento; gli investimenti immateriali possono quindi superare il limite del 25% rispetto al totale dell'investimento e le spese generali possono superare il 10%.

La distinzione tra spese generali e investimenti immateriali è operata secondo il seguente criterio:

Voce di costo	Dettaglio	Note
spese generali	consulenze tecniche e finanziarie onorari di professionisti studi di fattibilità	Solo se finalizzati all'acquisto di beni mobili o alla realizzazione o ristrutturazione di beni immobili. Negli altri casi rientrano nella categoria degli investimenti immateriali
	acquisto brevetti e licenze attività obbligatorie di informazione e pubblicità spese bancarie/legali/notarili spese tenuta c/c dedicato spese garanzia fideiussoria	
investimenti immateriali	consulenze tecniche e finanziarie onorari di professionisti studi di fattibilità	Solo se non rientrano nella definizione relativa alle spese generali.
	acquisizioni certificazioni ricerche di mercato	

2. Personale non dipendente: per il personale non dipendente il costo è determinato dal costo del personale a contratto a tempo determinato (comprendente collaborazioni a progetto, collaborazioni occasionali, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto.

Il costo è determinato sulla base delle giornate dedicate al progetto per il costo giornaliero previsto da contratto (qualora il contratto non contempli oneri fiscali e previdenziali potrà essere rendicontata anche questa quota in aggiunta). Il contratto di collaborazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

3. Missioni e trasferte: per il personale (sia dipendente che non dipendente) sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

a) Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.
- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione. Sono ammessi i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica pari a 1/5 del prezzo della benzina, con riferimento al prezzo in vigore il 1° gennaio di ogni anno;

b) Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.)

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

Non sono ammessi costi di personale riferiti a:

- dipendenti
- titolari di imprese individuali;
- legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo;
- soci o componenti dell'organo di amministrazione, ovvero degli organi di governo, dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo.

4. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro: oltre all'utilizzo del parco macchine aziendale e alle prestazioni volontarie non retribuite (cfr. DAR) è altresì ammissibile la fornitura di terreni o materiali come previsto dall'art. 54 del Reg. CE 1974/2005. Vi si comprendono le produzioni agricole, zootecniche e forestali ed i terreni agricoli e forestali messi a disposizione da uno o più soggetti che partecipano effettivamente al progetto di cooperazione e finalizzati alla realizzazione dell'intervento innovativo. Per i materiali il loro valore deve essere determinato secondo una comparazione dei prezzi di mercato nella zona di riferimento e asseverato da perizia; per i terreni il calcolo deve essere effettuato - e asseverato da perizia - secondo gli affitti medi nella zona e per il periodo di riferimento. Le perizie possono essere riconosciute come spese generali.
5. Beni di consumo: si tratta di beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto. In questa voce ricadono materie prime, semilavorati, materiali da consumo specifico quali reagenti, strumentazioni, altri materiali, utilizzati per la realizzazione di test, prove, prototipi e/o impianti pilota.
6. Investimenti strutturali (locali e fabbricati): sono ammissibili in quanto strettamente collegati alla finalità del progetto. È ammissibile la realizzazione di nuove strutture o l'adeguamento di strutture esistenti ma non è ammissibile l'acquisto. I costi imputabili sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se l'immobile è utilizzato interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto, il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo; se l'immobile è utilizzato per la realizzazione di più progetti il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata alla superficie utilizzata per la realizzazione dell'attività di progetto ed alla durata dell'attività stessa. Il calcolo della quota di ammortamento ammissibile per il progetto è effettuato con la formula seguente:

$$\frac{\text{costo storico (o quota parte)} \times \text{tasso di ammortamento} \times \text{n.ro settimane di utilizzo}}{\text{}}$$

52

dove per quota parte si intende il rapporto tra superficie utilizzata e superficie totale.

Il tasso di ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.) e in base ai coefficienti stabiliti dalla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

7. Strumenti e attrezzature, software/hardware: acquisto e posa in opera di impianti, macchinari ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi hardware e software, anche di

durata superiore alla durata del progetto. A questa categoria sono riferibili le spese per macchine agricole, strumentazioni scientifiche/di laboratorio e attrezzature informatiche direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto.

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tenere conto del periodo di utilizzo dell'attrezzatura per la realizzazione delle attività previste dal progetto e, in caso di bene utilizzato solo in parte per il progetto, anche del numero di utilizzatori.

Pertanto possono verificarsi due situazioni:

- a. le attrezzature sono utilizzate interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto: il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata al tempo di utilizzo ed è calcolabile con la seguente formula:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'ammortamento} \times \text{ore d'utilizzo}}{\text{ore annue convenzionali}}$$

- b. le attrezzature sono utilizzate per la realizzazione di più progetti: il costo ammissibile per il progetto è dato dalla quota di ammortamento rapportata agli utilizzatori ed alla durata dell'attività di progetto, calcolata come segue:

$$\frac{\text{valore d'acquisto} \times \text{tasso d'amm.to} \times \text{ore d'utilizzo} \times \text{n.ro utilizzatori del progetto}}{\text{ore annue convenzionali} \times 100 \times \text{n.ro utilizzatori totali}}$$

Per ore di utilizzo si intendono le ore di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto dell'attrezzatura in questione. Quando l'orario di lavoro sia inferiore alle 40 ore settimanali, si può rapportare il calcolo a settimane anziché ad ore. L'ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti (DPR 600/73 e DPR 917/86 e s.m.i.). Per il calcolo del coefficiente annuo di ammortamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia (D.M. Finanze 31.12.1988).

L'ammortamento di beni o attrezzature hardware e software soggetti a rapida obsolescenza deve essere calcolato sulla base di un periodo non inferiore a 3 anni (hardware) e a 2 anni (software) come effettuato in ambito U.E. e utilizzando i coefficienti in rapporto al periodo di utilizzo.

In alternativa sono ammissibili le spese sostenute per il noleggio dei suddetti beni. Per spese di noleggio (di ogni singolo bene) di importo superiore a 5.000 €, IVA esclusa, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

Nel caso di spese riconducibili all'attività di "creazione prototipi" (cfr. par. 8.1), sono compresi i costi per beni materiali di durata superiore a quella del progetto ma integralmente finalizzati all'attività di progetto per la creazione di prototipi, solo in questo caso interamente imputabili. Per prototipi che lo richiedano è ammissibile anche il costo per l'esecuzione di opere edili, e la predisposizione della relativa impiantistica.

Nel caso di spese riconducibili all'intervento "Divulgazione risultati e diffusione innovazione" sono ammissibili le spese per la predisposizione e realizzazione di materiale divulgativo (stampa, video, materiale multimediale, sito web, etc.), organizzazione e realizzazione di eventi di divulgazione dei risultati del progetto.

9.3 Descrizione delle spese non ammissibili

1. qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
2. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
3. acquisto di terreni agricoli o di fabbricati;
4. qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
5. acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo se non ricadono nella tipologia descritta al punto 9.2.4 (beni di consumo);
6. acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
7. acquisto di materiale e macchinari usati;
8. spese relative al brevetto del risultato del progetto innovativo
9. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg. CE n.1857/06 art. 2 comma 17;
10. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing).
11. gli interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del reg. 1698/05;
12. l'IVA.

10 Impegni, obblighi e riduzioni

10.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto

Il beneficiario, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna, nel caso di ammissione a contributo, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso.

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

Il beneficiario si impegna a non presentare la domanda di pagamento fino alla ricezione del nulla osta da parte del Settore Produzioni Agricole Zootecniche, a sua volta assoggettato all'esito positivo della valutazione della relazione conclusiva sui risultati del progetto complessivo.

I beneficiari che all'interno del partenariato o ATI/ATS effettuano investimenti materiali per la creazione di prototipi (e quindi interamente rendicontabili) si impegnano altresì a non alienare il prototipo risultante dalle sperimentazioni condotte per i 5 anni successivi alla presentazione dell'ultima domanda di pagamento presentata dai soggetti in questione.

10.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna:

- 1) a produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- 2) ad attuare gli interventi previsti nel progetto e nella domanda e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- 3) a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
- 4) a produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- 5) a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico e in sostituzione

- della garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, un proprio atto con il quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- 6) quando pertinente, acquisire/mantenere la piena disponibilità (per tutta la durata del progetto) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
 - 7) quando pertinente, produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria;
 - 8) a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti:

- punti 1 e 3, comporta la decadenza della domanda e, se assegnato, la revoca del contributo;
- punti 2 e 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- punti 4, 5, 7 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- punto 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

10.3 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

A. Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

B. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 Marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M del 20 marzo 2008.

10.4 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

11. Regime di aiuto, tassi di contribuzione, minimali/massimali

11.1 Regime di aiuto, tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale pari al 70% del costo totale ammissibile per i soggetti privati, e del 100% per i soggetti di diritto pubblico.

Nel caso in cui il prodotto di partenza sia compreso nell'allegato I del Trattato ma il prodotto finale non lo sia, si applica il de minimis extra-agricolo alle imprese di trasformazione (Reg. CE 1998/2006 e s.m.i.) secondo il quale l'importo massimo del contributo erogabile non può superare i 200.000 euro in tre anni per beneficiario (per ogni singolo soggetto aderente a ATI, accordo di cooperazione o per ogni nuovo soggetto giuridico societario).

Il sostegno concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile con altri di diversa origine eventualmente richiesti per gli stessi interventi; pertanto al momento dell'ammissione a finanziamento delle domande di contributo il richiedente dovrà rinunciare formalmente alle altre domande eventualmente in essere, inviando copia delle comunicazioni di rinuncia anche al soggetto che ha ammesso a finanziamento la sua domanda.

Il pagamento a titolo di anticipo è concedibile nel limite massimo del 20% del contributo assegnato ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per gli atti di assegnazione emessi nell'anno 2010.

E' inoltre possibile riconoscere, a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL), una somma non inferiore al 40% e fino ad un massimo del 70% del contributo assegnato. Nel caso sia stato concesso l'anticipo, questo viene decurtato dalla liquidazione per SAL. La concessione del saldo per SAL è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione.

11.2 Minimali/massimali

Sono ammessi a contributo progetti che prevedano un contributo pubblico non inferiore a 300.000,00 euro e non superiore a 600.000,00 euro.

Per singolo beneficiario l'importo minimo del contributo pubblico concedibile non può essere inferiore a 20.000,00 euro.

Nel caso di prodotti non ricompresi nell'Allegato I del Trattato l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a 200.000,00 per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga de minimis.

12. Importo messo a bando

I progetti presentati nell'ambito del settore tabacchicolo sono finanziati con le risorse espressamente stanziati nel PSR per i tabacchicoltori. L'importo complessivo messo a bando per il periodo 2009/2010 per i rimanenti settori è di 2.410.171,00 euro.

Sono stilate due graduatorie di merito dei progetti, una per il settore tabacco e una per tutti i rimanenti settori.

13. Tempi per la realizzazione dei progetti

La relazione conclusiva del progetto deve essere presentata ad ARSIA entro 18 mesi dalla data di ricezione dell'atto di concessione dell'ultima domanda di aiuto, presentata dai singoli soggetti. Eventuali proroghe, debitamente giustificate, saranno oggetto di valutazione da parte di ARSIA.

14. Procedimento

14.1 Descrizione generale del procedimento

Il soggetto capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione, o il legale rappresentante nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario (o comunque il soggetto indicato come referente del progetto)

deve presentare il progetto complessivo delle attività da svolgere in cooperazione, secondo la modulistica prevista (Allegato B). Il modello di progetto da utilizzare è scaricabile dalle pagine web della Regione Toscana e di ARTEA.

Al progetto può essere allegato:

- l'accordo di cooperazione, oppure
- l'atto costitutivo in caso di ATI, oppure
- lo statuto in caso di nuovo soggetto giuridico-societario

In alternativa tale documento deve essere allegato alla documentazione di corredo che viene inoltrata al soggetto istruttore contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto.

I progetti devono essere presentati in forma sia digitale che cartacea al Settore Produzioni agricole zootecniche (d'ora in avanti "Settore") che ne valuta la ricevibilità. Il progetto di cooperazione, completo della lettera di accompagnamento, deve essere presentato, in busta chiusa, al Settore Produzioni Agricole Zootecniche della Regione Toscana (Via di Novoli 26, 50127 Firenze) a mano nell'orario 9.00-13.00 oppure inviato mediante raccomandata A/R dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT entro e non oltre il 25 agosto 2010. Ogni busta dovrà contenere un solo progetto. Il soggetto presentatore è responsabile dell'arrivo per posta del progetto presso l'ufficio protocollo della Regione Toscana entro la scadenza prevista. La Regione Toscana non si assume la responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. La domanda che giunga oltre la scadenza non sarà giudicata ammissibile.

Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua valutazione tecnica e all'attribuzione di un punteggio ai fini della selezione, secondo il modello di progetto allegato. Nel progetto di cooperazione devono essere indicate le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute essenziali per la buona riuscita del progetto stesso e il relativo soggetto attuatore; devono essere indicate inoltre le tipologie di investimento (compreso l'importo) ritenute accessorie con il relativo soggetto attuatore. Le spese che attengono a tipologie di investimento accessorie non possono eccedere il 20% dell'investimento totale ammissibile.

I progetti ritenuti ricevibili sono presi in carico da ARSIA che procede alla nomina della Commissione di Esperti Valutatori cui spetta la valutazione tecnica dei progetti. La nomina della Commissione terrà conto delle competenze necessarie a valutare i contenuti dei progetti.

La gestione dei lavori della Commissione è competenza di ARSIA. Al termine della valutazione, la Commissione redige e trasmette al Settore una graduatoria di domande ammissibili ed un elenco di quelle non ammissibili da un punto di vista tecnico. La Commissione ha la facoltà di proporre al Settore modifiche o integrazioni ai progetti ammissibili. Tali prescrizioni possono essere fatte proprie dal Settore ed inserite nell'atto di approvazione della graduatoria.

Il Settore sulla base del lavoro della Commissione individua i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili.

Nel caso di progetti parzialmente finanziabili è data facoltà di scelta al proponente se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare dovranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota di contributo riconosciuta ma non coperta per carenza di risorse. Il proponente può chiedere di ridurre il progetto in alcune sue parti se ciò non invalida la finanziabilità dell'intervento; la proposta deve essere approvata dalla Commissione di Esperti Valutatori.

Al termine del processo valutativo, il Settore approva con idoneo atto le graduatorie (una per il settore tabacco e una per i rimanenti settori) che contiene:

- i progetti finanziabili con eventuali prescrizioni
- eventuali progetti parzialmente finanziabili
- progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse

La non accettazione delle prescrizioni indicate dal Settore comporta l'esclusione dell'intero progetto. Se a seguito dell'approvazione della graduatoria non perviene alcuna comunicazione da parte dei richiedenti, le prescrizioni si intendono tacitamente accettate.

Il Settore approva inoltre l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa motivazione.

I progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse permangono in graduatoria fino all'approvazione di una nuova graduatoria. Tali progetti possono essere finanziati in questo arco di tempo in caso di nuove disponibilità finanziarie per rinuncia da parte dei soggetti ammessi o per altri motivi, se i tempi previsti dal bando per la realizzazione dei progetti lo consentono.

A seguito dell'avvenuta individuazione dei progetti finanziabili, il Settore invia al capofila un invito a presentare sul sistema ARTEA, per ogni singolo soggetto aderente all'accordo o all'ATI una specifica domanda di aiuto relativa al progetto di dettaglio che si impegnano a realizzare per contribuire al progetto complessivo di cooperazione⁵. Tali domande contengono gli elementi necessari alla valutazione dell'ammissibilità amministrativa del soggetto e delle spese preventivate: si compongono della domanda di aiuto sul sistema ARTEA e della documentazione di corredo da inviare ad ARSIA. Tali domande devono essere esattamente riconducibili al progetto presentato dal partenariato. Per ogni UTE posseduta, o altro tipo di Unità Produttiva Specifica (UPZ, UTF, UPI, UPT, UTS, ULI ecc.), ogni singolo soggetto partecipante all'accordo o all'ATI può presentare, per ogni annualità, una sola domanda di aiuto; sono esclusi da tale limitazione i soggetti pubblici operanti nella produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica purché partecipino a progetti che trattano argomenti diversi.

L'istruttoria dell'ammissibilità amministrativa delle domande di aiuto è effettuata da ARSIA che si avvarrà di esperti esterni con provata esperienza nell'ambito del procedimento istruttorio, individuati anche all'interno di altre amministrazioni pubbliche.

L'istruttoria delle domande di aiuto riguarda l'ammissibilità del singolo soggetto e la congruità e l'ammissibilità formale delle spese (l'ammissibilità sostanziale delle spese è valutata dalla Commissione). Nel caso in cui non risultino ammissibili alcuni dei singoli soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione, decade l'intero progetto se i soggetti in questione sono esecutori di attività indicate come essenziali.

Una volta disponibili tutti gli esiti delle istruttorie il Settore emana i singoli atti di assegnazione relativi a ciascuna domanda di aiuto presentata.

Eventuali varianti al progetto complessivo (e quindi agli interventi che i singoli soggetti devono portare a termine) saranno oggetto di specifica valutazione da parte di ARSIA al fine di accertare che non venga alterata la finalità del progetto e che ne venga mantenuta la fattibilità e la validità. Nel caso in cui dette varianti riguardino attività e spese indicate come essenziali nel progetto, ARSIA può acquisire il parere dei valutatori esterni esperti in materia e ove ritenuto necessario della Commissione di valutazione.

Al termine del progetto, il soggetto capofila del partenariato (o il nuovo soggetto giuridico-societario) invia al Settore la relazione conclusiva in cui si illustrano i lavori eseguiti ed i risultati ottenuti; la verifica sul raggiungimento effettivo dei risultati del progetto spetta ad ARSIA che acquisisce il parere dei valutatori esterni esperti in materia e ove ritenuto necessario della Commissione di valutazione. ARSIA può altresì richiedere la realizzazione di ulteriori interventi se a seguito del parere di cui sopra questi siano ritenuti essenziali per il raggiungimento dei risultati.

Una volta ottenuta l'approvazione sull'esecuzione del progetto, i singoli titolari delle domande di aiuto collegate al progetto presentano una domanda di pagamento sul sistema ARTEA per la parte singolarmente eseguita e ARSIA procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto. Per l'istruttoria delle domande di pagamento ARSIA si avvarrà di esperti esterni con

⁵ Nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario, una sola domanda di aiuto.

provata esperienza nell'ambito del procedimento istruttorio, individuati anche all'interno di altre amministrazioni pubbliche. In base alle risultanze dell'accertamento finale, ARSIA invia al Settore i verbali di accertamento e su quella base il Settore approva gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante e li invia ad ARTEA.

A consuntivo, le tipologie di investimento indicate come essenziali in linea generale devono essere state realizzate (fatte salve eventuali varianti concesse in corso d'opera), pena la revoca totale dei finanziamenti concessi, mentre le tipologie di investimento indicate come accessorie – che possono rappresentare al massimo il 20% del totale degli investimenti previsti nel progetto - possono essere modificate o non realizzate. In ogni caso vengono applicate le decurtazioni previste al par. 10.4 A. In caso di lievi discrepanze tra gli interventi essenziali ammessi e gli interventi essenziali realizzati, ARSIA effettua una valutazione circa il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto.

La sorveglianza dell'intero procedimento è di competenza del Settore Produzioni Agricole Zootecniche della Regione Toscana.

14.2 Fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica per l'annualità 2010:

FASI DEL PROCEDIMENTO	SOGGETTO	TERMINI
Presentazione progetti	Capofila dell'ATI o dell'accordo di cooperazione; legale rappresentante del nuovo soggetto giuridico societario	Entro il 25 agosto 2010
Protocollazione progetti	Regione Toscana	Entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dei progetti.
Nomina Commissione esperti valutatori	ARSIA	Entro 40 giorni lavorativi dalla protocollazione dei progetti
Graduatoria preliminare (1) Comunicazione ai singoli soggetti	Regione Toscana	Entro 75 giorni dalla nomina della Commissione
Presentazione domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA e invio della documentazione di corredo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro i termini indicati nelle comunicazioni
Ricezione domande	CAA	Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione
Avvio procedimento	ARSIA	Dalla data di protocollazione nel sistema ARTEA
Ricevibilità e ammissibilità delle domande	ARSIA	Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande
Emissione atti di assegnazione	Regione Toscana	Entro 30 giorni dall'ammissibilità
Richiesta di anticipo	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro la data indicata nell'atto di assegnazione.
Istruttoria di anticipo	ARSIA	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Richiesta di varianti e proroghe (2)	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo	Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima del termine ultimo indicato nell'atto di assegnazione per la conclusione del

	soggetto giuridico-societario	progetto
Istruttoria di varianti e proroghe	ARSIA	Entro 30 giorni dalla richiesta.
Presentazione domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Almeno 90 giorni prima del termine ultimo per la domanda di pagamento
Istruttoria della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori	ARSIA	Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento per stato di avanzamento lavori
Presentazione domanda di pagamento (3)	Singoli soggetti aderenti all'ATI/accordo di cooperazione; nuovo soggetto giuridico-societario	Entro il termine indicato nell'atto di assegnazione
Istruttoria della domanda di pagamento	ARSIA	Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di ogni elemento
Elenchi di liquidazione	Regione Toscana	Entro 30 giorni dalla ricezione degli esiti degli accertamenti svolti da ARTEA

(1): A seguito di valutazione tecnica effettuata dalla Commissione di esperti valutatori.

(2): Nel caso di varianti relative a parti essenziali del progetto ARSIA si può avvalere del supporto dei valutatori esterni esperti in materia e ove ritenuto necessario della Commissione di valutazione.

(3): Prima della presentazione della domanda di pagamento ARSIA esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto e si può avvalere del supporto dei valutatori esterni esperti in materia e ove ritenuto necessario della Commissione di valutazione.

15. Valutazione e selezione tecnico/scientifica dei progetti

15.1 Commissione di esperti valutatori

La valutazione in base agli aspetti tecnico/scientifici del progetto e degli elementi di priorità è svolta da una Commissione di esperti valutatori individuati da ARSIA che attinge di regola all'elenco dei valutatori per progetti di ricerca e sviluppo ed in casi eccezionali (nel caso in cui nell'elenco una specifica competenza sia assente) al di fuori dell'elenco. Gli esperti scelti dovranno garantire di non essere soggetti a conflitti di interesse in relazione ai progetti da esaminare.

Conclusa la fase di valutazione la Commissione stila la graduatoria definitiva che comprende anche il punteggio derivante dagli elementi di priorità.

15.2 Criteri di selezione delle domande

I punteggi sono attribuiti in due fasi distinte, dove il superamento della prima è condizione necessaria all'eventuale passaggio alla seconda fase.

15.2.1 Valutazione tecnico/scientifica

La valutazione tecnico/scientifica dei progetti considera i seguenti aspetti: livello di innovazione e validità scientifica, obiettivi e risultati attesi, adeguatezza metodologica, management e partnership, aspetti finanziari.

La Commissione di esperti valutatori esamina tecnicamente i progetti sulla base dei seguenti criteri:

a. Livello di innovazione e validità tecnica e scientifica	
a.1 Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale	Massimo punti 15
a.2 Livello scientifico della proposta	Massimo punti 10

b. Obiettivi e risultati attesi	
b.1. Chiarezza degli obiettivi	Massimo punti 15
b.2 Ricadute economiche del progetto	Massimo punti 10
b.3 Ricadute ambientali del progetto	Massimo punti 10

c. Adeguatezza metodologica	
c.1 Attività di: test, prove, collaudo e/o prototipi	Massimo punti 10
c.2 Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione	Massimo punti 5

d. Management e partnership	
d.1 Qualità del management	Massimo punti 5
d.2 Qualità del partenariato imprenditoriale	Massimo punti 5
d.3 Qualità del partenariato scientifico	Massimo punti 5

e. Aspetti finanziari	
e.1 Congruità dei costi previsti	Massimo punti 10

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100; non risultano idonei e pertanto non possono essere inseriti in graduatoria i progetti che non abbiano ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

Esclusivamente per i progetti risultati idonei alla prima fase, al punteggio ottenuto nella valutazione tecnico/scientifica si sommano gli eventuali punteggi derivanti dagli elementi di priorità di cui al paragrafo seguente.

15.2.2 Priorità per il coinvolgimento dei produttori primari

Nel caso di ATI o accordo di cooperazione:

Spese sostenute dai soggetti operanti nella produzione primaria rispetto al totale degli investimenti	
oltre il 50%	punti 50
dal 40 al 50%	punti 30
dal 30 al 40%	punti 10
dal 20 al 30%	punti 5

Nel caso di nuovo soggetto giuridico-societario: per le società per azioni il coinvolgimento dei produttori primari si riconduce al loro peso azionario; per le altre tipologie di società e per i consorzi, il coinvolgimento dei produttori primari si riconduce al numero di soci o consorziati da essi rappresentati.

Peso azionario/numero soci/numero consorziati operanti nella produzione primaria rispetto al totale delle azioni/soci/consorziati	
oltre il 50%	punti 50
dal 40 al 50%	punti 30
dal 30 al 40%	punti 10
dal 20 al 30%	punti 5

I punteggi di cui sopra non sono tra loro cumulabili.

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo previsto;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione del progetto (è anteposto il progetto presentato prima).

16 Domanda di aiuto

16.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata entro i termini e le modalità indicati nella comunicazione inviata dal Settore al soggetto capofila o referente del progetto. Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

16.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

- 1) La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del singolo soggetto richiedente. Nel caso di enti locali, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente del Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo dell'Ente richiedente;
- 2) La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.
- 3) Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione ed i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente nel fascicolo elettronico.
- 4) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
- 5) Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. In tal caso il beneficiario deve presentare apposita fideiussione, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal DAR.
- 6) Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.
- 7) La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, ad ARSIA.
- 8) La documentazione di corredo deve essere inoltrata ad ARSIA secondo le modalità descritte al par. 16.6.

16.3 Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di ARTEA, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

16.4 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a. domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009, con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b. domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese/i soggetti non munite/i di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

- a. Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- b. Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:
 - CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
 - ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

16.5 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.R. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti – sia pubblici che privati - che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento* (Titolare o suo rappresentante legale)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati (obbligatori solo nel caso di investimenti strutturali)	Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata; Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione;
	Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti; Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;
Documenti fiscali e societari* (solo per soggetti privati)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

*: Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

16.6 Documentazione di corredo

La documentazione a corredo della domanda di aiuto deve essere presentata ad ARSIA dal richiedente entro 3 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA.

Ai fini dell'istruttoria deve essere presentata almeno la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA contenente:

- 1) descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti nel caso di investimenti strutturali);
- 2) descrizione dettagliata degli interventi e delle spese secondo lo schema di cui al par. 8.1 e le limitazioni di cui al par. 9.2;
- 3) dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 8.2;

- 4) dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3.3.3.3 'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni');
- 5) motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti dal DAR;

La relazione tecnica deve essere firmata dal richiedente.

ALTRA DOCUMENTAZIONE:

- 1) accordo di cooperazione ovvero atto costitutivo in caso di ATI o statuto in caso di nuovo soggetto giuridico societario.
- 2) nel caso di interventi strutturali, progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico iscritto ad un collegio o un albo, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa di seguito indicati (il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi).
La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. " Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:
 - a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
 - b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
 - c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
 - d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
 - e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.
- 3) ove pertinente, carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
- 4) ove pertinente, planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con individuazione degli estremi catastali dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;

- 5) ove pertinente, idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste dal progetto;
- 6) nel caso che il richiedente sia una Società, copia dell'atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
- 7) nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto, attestante il consenso degli altri comproprietari a presentare domanda di aiuto;
- 8) nel caso di coniugi in comunione dei beni: dichiarazione attestante il consenso dell'altro coniuge a presentare domanda di aiuto;
- 9) copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- 10) ove pertinente, copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- 11) se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- 12) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

- 1) l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- 2) modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

ARSIA, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere l'invio di ulteriori documenti.

16.7 Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

ARSIA, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante:

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo in cui sono stati realizzati gli investimenti.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso ARSIA, nella lettera di richiesta della documentazione, indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

17 Emissione atti di assegnazione dei contributi

A seguito della ricezione degli esiti istruttori delle domande di aiuto da parte di ARSIA, entro i termini stabiliti il Settore provvede a:

a) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse; l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero domanda;
- descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario Feasr;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale ricezione della domanda di anticipo;
- la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
- i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la ricezione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la ricezione della domanda di pagamento del saldo;
- il termine per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi incluse le autorizzazioni/certificazioni necessarie;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- la condizione per cui la decadenza di un altro soggetto del partenariato che esegue attività essenziali può comportare, a giudizio di ARSIA e degli esperti valutatori, la decadenza dell'intero progetto e l'eventuale recupero delle somme percepite;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi, compreso il vincolo di non alienabilità dell'eventuale prototipo realizzato.

b) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;

c) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;

d) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta;

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR.

18 Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa

Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) il richiedente si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere l'unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE), ovvero unità produttiva o unità locale, e quindi di recedere dagli impegni assunti in corso di realizzazione delle opere o successivamente al percepimento dei contributi, il beneficiario deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima della cessazione o della cessione; se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

Nel caso in cui il soggetto in questione sia esecutore di attività indicate come essenziali, ARSIA dovrà valutare, con il referente dell'intero progetto, se gli obiettivi sono ancora sostenibili o se sono necessarie delle azioni correttive per mantenere l'ammissibilità tecnica del progetto.

19 Rinunce

Nel caso in cui il singolo soggetto che ha presentato domanda di aiuto rinunci al sostegno – ancorché ancora non concesso - ai sensi della presente misura per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore, l'intero progetto di cooperazione può decadere a giudizio di ARSIA e degli esperti valutatori se il soggetto in questione è esecutore di attività indicate come essenziali nel progetto di cooperazione.

20 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si rinvia ai capitoli 3.3.3 "Spese Ammissibili" e 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità